


Norme & Tributi Diritto dell'economia

Fino a giugno maggioranze semplici per aumentare il capitale di Spa e Srl

I NODI DELL'AUTUNNO

SOCIETÀ



Il Dl semplificazione favorisce il rafforzamento patrimoniale

Nelle quotate incremento fino 20% tramite conferimenti anche se «fuori» statuto

Pagina a cura di
Angelo Busani

Un intervento normativo finalizzato a favorire il rafforzamento patrimoniale delle società di capitali: questo lo scopo per il cui perseguimento è stato scritto l'articolo 44 del Dl 16 luglio 2020 n. 76 (il Dl Semplificazioni, convertito, con modifiche, in legge 120/2020), il quale, per conseguire il predetto obiettivo, introduce alcune modifiche alle norme che Codice civile dedica alla materia dell'aumento del capitale sociale delle società azionarie e delle società a responsabilità limitata.

Si tratta di modifiche che sono suddivisibili in:
1. modifiche transitorie (vigenti, cioè, per un limitato periodo di tempo, vale a dire fino al 30 giugno 2021) dettate sia per le Spa che per le Srl;
2. modifiche "a regime" e che, cioè, sono state inserite stabilmente nel Codice civile, dettate solo per le società azionarie.

Iniziamo l'analisi di queste no-

vità normative dalle modifiche transitorie recate dal Dl 76/2020 (come modificato dalla legge di conversione) in tema di aumento del capitale di società per azioni e società a responsabilità limitata.

Le Spa

Vi è anzitutto da osservare la disposizione per la quale, in deroga ai quorum (deliberativi e costitutivi) prescritti dal Codice civile per le assemblee di Spa (e anche qualora lo statuto della Spa preveda maggioranze più elevate), possono essere approvate con il voto favorevole della maggioranza del capitale rappresentato in assemblea, a condizione che sia rappresentata almeno la metà del capitale sociale, le deliberazioni dei soci di Spa aventi a oggetto gli aumenti del capitale sociale o l'introduzione nello statuto della delega agli amministratori ad aumentare il capitale sociale.

Per quanto riguarda gli aumenti del capitale sociale (deliberati entro la data del 30 giugno 2021) si tratta di quelli eseguiti mediante nuovi conferimenti, ai sensi degli articoli 2439, 2440 e 2441 del Codice civile:

- l'articolo 2439 si occupa delle sottoscrizioni degli aumenti di capitale liberate con conferimenti in denaro;
- l'articolo 2440 si occupa dei conferimenti di beni in natura e di crediti;
- l'articolo 2441 si occupa dell'offerta dell'aumento in opzione nonché dell'aumento di capitale che sia deliberato con esclusione o limitazione del diritto di opzione. Per quanto invece riguarda l'introduzione nello statuto della Spa della delega agli amministratori ad aumentare il capitale sociale (entro la medesima data del 30 giugno 2021), in base all'articolo 2443 del codice civile lo statuto può attribuire agli amministratori la facoltà di

aumentare in una o più volte il capitale fino ad un ammontare determinato (e per il periodo massimo di cinque anni).

Le Srl

La predetta normativa transitoria si applica (per effetto del Dl 76/2020, come modificato dalla legge di conversione) anche alle società a responsabilità limitata e, pertanto, in deroga ai quorum (deliberativi e costitutivi) prescritti dal Codice civile per le decisioni dei soci di Srl e anche qualora lo statuto della Srl preveda maggioranze più elevate, sono approvate con il voto favorevole della maggioranza del capitale rappresentato nell'assemblea dei soci di Srl, a condizione che sia rappresentata almeno la metà del capitale sociale, le deliberazioni aventi a oggetto gli aumenti di capitale e l'introduzione nello statuto della delega agli amministratori ad aumentare il capitale sociale.

Per quanto riguarda gli aumenti del capitale sociale (deliberati entro la data del 30 giugno 2021) si tratta di quelli eseguiti mediante nuovi conferimenti, ai sensi degli articoli 2480, 2481 e 2481-bis del Codice civile:

- l'articolo 2480 si occupa delle decisioni dei soci di Srl aventi a oggetto modificazioni statutarie;
- l'articolo 2481 si occupa della delega dei soci di Srl all'organo amministrativo della società di aumentare il capitale sociale;
- l'articolo 2481-bis si occupa dell'offerta dell'aumento in sottoscrizione ai soci nonché dell'aumento di capitale che sia deliberato con esclusione o limitazione del diritto di opzione. Relativamente all'introduzione nello statuto della Srl della delega agli amministratori ad aumentare il capitale sociale (entro la medesima data del 30 giugno 2021), l'articolo 2481 del Codice civile, prevede

LE NUOVE REGOLE

1

LE DEROGHE TRANSITORIE Il termine

Fino al 30 giugno 2021

Le maggioranze

L'aumento del capitale sociale o la delega agli amministratori dell'aumento possono essere approvate con il voto della maggioranza del capitale rappresentato in assemblea, a patto che sia rappresentata almeno la metà del capitale

I conferimenti

Nelle società con azioni quotate aumento fino al 20% del capitale sociale possibile attraverso nuovi conferimenti anche quando lo statuto non lo prevede

2

LE MODIFICHE STRUTTURALI Il diritto di opzione

Le modifiche all'articolo 2441 del Codice civile prevedono che:

- l'offerta di opzione, conseguente a un aumento di capitale, vada depositata al Registro imprese resa pubblica mediante un avviso sul sito internet della società
- i diritti di opzione non esercitati vadano offerti nel mercato regolamentato
- il diritto di opzione non spetti per le azioni di nuova emissione
- gli amministratori indichino in una relazione le ragioni di esclusione o limitazione del diritto di opzione e i criteri di determinazione del prezzo di emissione

che lo statuto può attribuire agli amministratori la facoltà di aumentare il capitale sociale (senza prescrivere, come accade per la corrispondente norma in tema di Spa, che la clausola statutaria in questione preveda un limite massimo all'emissione fino ad un ammontare determinato e che la delega abbia un limite temporale massimo di cinque anni).

Nuovi conferimenti

Nell'ambito della normativa transitoria recata dall'articolo 44 del Dl 76/2020, come modificato dalla legge di conversione 120/2020, è infine prescritto che, fino alla data del 30 giugno 2021, le società con azioni quotate in mercati regolamentati (o negoziate in sistemi multilaterali di negoziazione) possono deliberare l'aumento del capitale sociale mediante nuovi conferimenti, con esclusione del diritto di opzione, ai sensi del comma 4 (secondo periodo) dell'articolo 2441, del Codice civile, anche in mancanza di espressa previsione statutaria, nei limiti del 20 per cento del capitale sociale preesistente. La modifica, rispetto al testo vigente, consiste:

- nella previsione che la norma si applica anche alle società le cui azioni sono negoziate in sistemi multilaterali di negoziazione (oltre che, come affermava il vecchio testo, alle società le cui azioni sono quotate in mercati regolamentati);
- nella transitoria elevazione, dal 10 al 20 per cento, del limite entro il quale può essere escluso il diritto di opzione dei soci qualora sia deliberato un aumento di capitale e il prezzo di emissione delle nuove azioni corrisponda al valore di mercato delle azioni stesse e ciò sia confermato in apposita relazione redatta da un revisore legale o da una società di revisione legale.

RIPRODUZIONE RISERVATA

LE MODIFICHE A REGIME

Offerte di opzione più trasparenti con l'avviso sul sito

Limitazioni ed esclusioni devono essere illustrati in una relazione

Le norme a regime del Dl 76/2020, consistono in alcune innovazioni apportate all'articolo 2441 del Codice civile, qui di seguito illustrate.

Termini e pubblicità

Il nuovo comma 2 dell'articolo 2441 del Codice civile sancisce che l'offerta di opzione, conseguente a un aumento di capitale, deve essere depositata al Registro imprese e contestualmente resa pubblica mediante un avviso inserito nel sito internet della società (in mancanza del sito internet, la predetta documentazione si deposita presso la sede sociale) con modalità atte a garantire:

- la sicurezza del sito medesimo;
- l'autenticità dei documenti pubblicati; e
- la certezza della pubblicazione.

Per l'esercizio del diritto di opzione (questa novità del Dl 76/2020, come modificato dalla legge di conversione) deve essere concesso un termine non inferiore a quattordici giorni dalla pubblicazione dell'offerta di opzione nel sito internet della società o, in mancanza, dall'iscrizione dell'offerta di opzione nel Registro imprese.

Diritti non esercitati

Il nuovo comma 3 dell'articolo 2441 del Codice civile sancisce che chi esercita il diritto di opzione, purché non faccia contestuale richiesta, ha diritto di prelazione nell'acquisto delle azioni e delle obbligazioni convertibili in azioni che siano rimaste non opiate; se le azioni sono quotate in mercati regolamentati (previsione che il Dl 76/2020, come modificato dalla legge di conversione, estende alle azioni negoziate in sistemi multilaterali di negoziazione), i diritti di opzione non esercitati devono essere offerti

nel mercato regolamentato (o nel sistema multilaterale di negoziazione) dagli amministratori, per conto della società, entro il mese successivo alla scadenza del termine stabilito nella delibera di emissione dell'aumento, per almeno due sedute (nella normativa precedente il numero delle sedute era fissato in cinque), salvo che i diritti di opzione siano già stati integralmente venduti.

Esclusioni

Il nuovo comma 4 dell'articolo 2441 del Codice civile sancisce che il diritto di opzione non spetta per le azioni di nuova emissione che, secondo la deliberazione di aumento del capitale, devono essere liberate mediante conferimenti in natura; nelle società con azioni quotate in mercati regolamentati (previsione che il Dl 76/2020, come modificato dalla legge di conversione, estende alle azioni negoziate in sistemi multilaterali di negoziazione) lo statuto può altresì escludere il diritto di opzione nei limiti del dieci per cento del capitale sociale preesistente, a condizione che il prezzo di emissione corrisponda al valore di mercato delle azioni e ciò sia confermato in apposita relazione da un revisore legale o da una società di revisione legale.

Le ragioni delle scelte

Sempre nel comma 4, dell'articolo 2441 del codice civile, per effetto del Dl 76/2020 (come modificato dalla legge di conversione) viene, infine, inserita la previsione secondo cui le ragioni dell'esclusione o della limitazione del diritto di opzione nonché i criteri adottati per la determinazione del prezzo di emissione devono risultare da apposita relazione degli amministratori, depositata presso la sede sociale e pubblicata nel sito internet della società entro il termine della convocazione dell'assemblea, salvo quanto sia diversamente previsto in leggi speciali.

RIPRODUZIONE RISERVATA

SOCIETÀ 3.0

PROSECUZIONE DEI CONTRATTI PUBBLICI: IL CODICE DELLA CRISI APRE NUOVE STRADE

di **Andrea Giordano**

Il rinvio al 1° settembre 2021 dell'entrata in vigore del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza (il Dlgs 14/2019) stimola rinviate sintesi tra il diritto della crisi e quello dei contratti pubblici.

Il Codice della crisi suggella sia la possibilità di proseguire i contratti pubblici stipulati con le imprese ammesse al concordato preventivo, sia quella di queste ultime di partecipare a nuove procedure di affidamento; a bastare è la presentazione della domanda di concordato, anche in bianco, nel rispetto delle condizioni di legge.

La continuità aziendale

La riforma si iscrive nell'architettura del diritto europeo, che fa della "continuità aziendale" un valore da salvaguardare e promuovere.

Il fine della reintroduzione dell'impresa nel circuito economico è, infatti, sotteso alla raccomandazione della Commissione europea del 12 marzo 2014, che si pone nell'ottica del "restructuring", considerando le procedure di insolvenza sotto il profilo della seconda opportunità da riservare agli imprenditori falliti.

La direttiva 2014/24/UE, che ha abrogato la precedente 2004/18/CE, è figlia di analogo disegno.

Tale morfologia del diritto della crisi non mina la logica dell'interesse pubblico, che, oltre a essere promosso ove, con lo scopo mezzo della salvaguardia di organismi produttivi, si preservino strutture, apparati e posti di lavoro (con le evidenti esternalità positive che ne derivano), mantiene il proprio peso specifico.

A dimostrarlo è la stessa direttiva 2014/24/UE che non confeziona una lista vincolata di cause di esclusione dalle gare (e,

quindi, implicitamente, di motivi ostativi alla prosecuzione dei contratti stipulati), ma rimette agli Stati carta bianca, con i limiti imposti da ragionevolezza e proporzionalità.

Ora, una volta eretta la continuità aziendale (o, comunque, la capacità dell'appaltatore di portare a esecuzione la commessa) a punto di sintesi tra il diritto della crisi e quello dei contratti pubblici, si aprono orizzonti più ampi ancora di quelli dischiusi dal Codice della crisi.

L'esercizio provvisorio

Si pensi all'esercizio provvisorio dell'impresa, che ben potrebbe essere destinatario dello stesso trattamento normativo del concordato, sempre che consti in via

Il primato della continuità potrebbe valere anche per l'esercizio provvisorio e per la liquidazione

prognostica l'idoneità dell'impresa a dare corso all'appalto.

Lo stesso si dovrebbe dire in relazione al caso in cui l'esercizio provvisorio sia stato inserito dal curatore nel programma di liquidazione, in ogni caso soggetto al vaglio del comitato dei creditori e, quanto all'esecuzione degli atti conformi al programma, all'autorizzazione del giudice delegato.

La liquidazione

Così, avallare l'idoneità del concordato, anche in bianco, ai fini dell'esecuzione e persino dell'aggiudicazione del contratto indurrebbe a egualmente considerare l'ipotesi di una

liquidazione coatta amministrativa in cui sia stata autorizzata la continuazione dell'esercizio dell'impresa.

Pure ci si dovrebbe interrogare sull'opportunità di mantenere inalterata una normativa che, da una parte, consente all'impresa in amministrazione straordinaria (che è procedura ontologicamente conservativa) di partecipare alle procedure di assegnazione dei contratti e, dall'altra, le vieta di mantenere i contratti assegnati ove sia mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese.

L'esclusione dalle gare

Ancora, una volta suggellata la compatibilità della sola domanda di concordato con la gara pubblica, finché con riguardo all'aurorale fase di ammissione, è necessario chiedersi se, in analogia ottica di recupero dell'impresa in crisi, non sia opportuno dettagliare la nozione di procedimento "in corso" di cui all'articolo 80 del decreto legislativo n. 50 del 2016, circoscrivendo l'esclusione dalla gara ai soli casi in cui i presupposti della procedura concorsuale siano stati valutati e, nel concreto, riscontrati dal preposto organo giurisdizionale.

Nel tempo sospeso sino al settembre 2021 occorre, dunque, domandarsi se la positiva disciplina delle sorti dei contratti pubblici in caso di concordato preventivo non possa rappresentare la base di un rinnovato, generale, modello dei rapporti tra diritto dei contratti pubblici e diritto della crisi d'impresa.

Magistrato della Corte dei conti, già avvocato dello Stato e componente del Comitato Scientifico dell'IGS

RIPRODUZIONE RISERVATA

24 ORE business school

IN COLLABORAZIONE CON

BonelliErede
with LOMBARDI

CHIOMENTI

GIANNI-ORIGONI
GIFFO-CAPPELLI
PARTNERS

GIOVANNELLI & ASSOCIATI

pvc PwC TLS Avvocati e Commercialisti

SANTACROCE

STUDIO VELLA

SE
SEVERO FERRARIS
CRISTOFORI

Diritto Tributario Advanced Program

23 ottobre 2020 - Live Streaming
Executive Master
9 weekend non consecutivi in live
streaming + corsi online in self
education

Un percorso completo per manager e professionisti che desiderano approfondire le tematiche fiscali di maggiore complessità normativa e gestionale.

ELEMENTI DISTINTIVI

- **Formula didattica innovativa:** lezioni in live streaming integrate da sessioni online in self education, esercitazioni, project work e case study
- **Moduli di studio su fiscalità d'impresa, operazioni straordinarie, gruppi e fiscalità internazionale**
- **Faculty d'eccellenza** con i massimi Esperti del settore e gli studi legali tributari più prestigiosi
- **Tutti gli aggiornamenti sui profili fiscali dei provvedimenti Covid 19 e sulle novità del periodo**

Aim for
more

24orebs.com

f in t i